

SEZIONE TERZA

INFORMAZIONI RELATIVE AI WARRANT OGGETTO DELLA QUOTAZIONE

I - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I WARRANT

1. Descrizione dei titoli

- I warrant che formano oggetto della domanda di ammissione alla quotazione sono denominati “Warrant Banca Intesa S.p.A. validi per vendere a Banca Intesa azioni ordinarie o azioni di risparmio Banca Commerciale Italiana S.p.A.” o, in forma abbreviata, “Warrant Put Intesa-BCI”.
- Essi sono disciplinati dal Regolamento riportato in Appendice A, da intendersi qui integralmente richiamato quale parte essenziale ed integrante di questo Prospetto di Quotazione.
- I Warrant saranno emessi nel numero massimo di 538.427.809.
- I Warrant sono strumenti finanziari al portatore liberamente trasferibili e circoleranno separatamente dalle azioni di originaria pertinenza; gli stessi saranno accentrati presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.
- La gestione dei Warrant Put Intesa-BCI è accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

2. Condizioni, termini, modalità e prezzo di esercizio

Ogni Warrant darà diritto di vendere a Intesa, che è obbligata ad acquistare, una azione ordinaria o di risparmio BCI oggi del valore nominale di Lire 1.000 ciascuna.

Il prezzo che Intesa pagherà per ogni azione ordinaria o di risparmio BCI è pari a Euro 7,80 (sette virgola ottanta), fatte salve le rettifiche di cui all’art. 3 del Regolamento conseguenti ad eventuali operazioni sul capitale BCI o di altre operazioni che incidano sulle relative azioni; i dividendi e le distribuzioni di qualsiasi altra natura che eventualmente fossero posti in pagamento anteriormente al 15 novembre 2002 rimarranno di pertinenza degli azionisti di BCI.

Le richieste di esercizio dei Warrant Put Intesa-BCI e, così, del diritto di vendita delle azioni BCI potranno essere presentate presso gli Intermediari autorizzati, a partire dal 1° novembre 2002 ed entro il 15 novembre 2002 (estremi inclusi). Di ciò verrà data informativa al pubblico ai sensi dell’art. 84 del Regolamento CONSOB con avviso a pagamento su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Presupposto per l’esercizio del Warrant Put Intesa-BCI è che, contestualmente all’esercizio del medesimo, sia messa a disposizione dell’Intermediario autorizzato, presso cui viene presentata la richiesta di esercizio dei Warrant, la corrispondente azione BCI e che sia conferito al medesimo Intermediario autorizzato l’ordine non revocabile di trasferire e di consegnare a Intesa la corrispondente azione BCI e di incassare da Intesa il controvalore. Il tutto con avvertenza che le azioni BCI non ancora dematerializzate dovranno essere consegnate agli Intermediari autorizzati munite della cedola in corso alla data di esercizio dei Warrant Put Intesa-BCI ed in tempo utile per consentire l’espletamento della procedura di dematerializzazione prevista dalla delibera CONSOB n. 11768 del 23 ottobre 1998.

Il pagamento del prezzo, a fronte dell’esercizio dei Warrant e quindi della cessione delle azioni BCI di compendio, avrà luogo il 29 novembre 2002 senza aggravio di spese e di commissioni a carico dei richiedenti.

I Warrant Put Intesa-BCI non esercitati entro il termine ultimo del 15 novembre 2002 perderanno qualsiasi efficacia e non saranno più validamente esercitabili o in altro modo utilizzabili nei confronti di Intesa.

In caso di operazioni sul capitale di BCI o di altre operazioni che incidano sulle relative azioni, il rapporto ed il prezzo di esercizio dei Warrant subiranno le variazioni previste dall'art. 3 del Regolamento.

Qualora, per effetto delle operazioni specificamente indicate al medesimo art. 3 del Regolamento (ad esempio, un'operazione di aumento gratuito del capitale sociale di BCI), all'atto dell'esercizio dei Warrant Put Intesa-BCI risultasse cedibile un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant dovrà mettere a disposizione il numero intero di azioni immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulle parti frazionarie.

Gestione speciale

Ipotizzando l'esercizio di tutti i Warrant che potranno essere emessi, il controvalore massimo che Intesa dovrà pagare quale corrispettivo del prezzo delle azioni BCI di compendio ai Warrant sarà pari a Euro 4.199.736.910 (corrispondenti a Lire 8.131.824.587.113).

Intesa ha conferito in un'apposita Gestione Speciale presso di sé, vincolata a garanzia del puntuale adempimento della propria obbligazione di pagamento del prezzo, titoli emessi da Stati sovrani membri del gruppo dei sette paesi più industrializzati (G7), per un valore corrente di mercato corrispondente alla somma necessaria per far fronte all'esercizio di tutti i Warrant Put Intesa-BCI emessi. I titoli saranno venduti ed il ricavato sarà destinato al pagamento del prezzo delle azioni BCI, salvo che la liquidità necessaria sia messa diversamente a disposizione.

Intesa procederà semestralmente alla verifica della congruità del valore dei titoli conferiti nella Gestione Speciale e comunicherà a Borsa Italiana S.p.A. e a CONSOB le eventuali integrazioni eseguite. Pure semestralmente Intesa comunicherà a Borsa Italiana S.p.A. e a CONSOB le eventuali variazioni della composizione del portafoglio titoli vincolato.

3. Regime fiscale

Imposte dirette

Per quanto concerne le plusvalenze rivenienti dalla negoziazione dei warrant, conseguite da parte di:

- persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa);
- società semplici e soggetti equiparati;
- enti non commerciali che non detengano i warrant nell'esercizio dell'attività commerciale eventualmente esercitata,

le stesse determinano "redditi diversi" di cui agli artt. 81 e segg. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel seguito, "T.U.I.R.").

In particolare, poi, il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (nel seguito, "D.Lgs. 461/97") dispone che dette plusvalenze:

- siano indicate dal contribuente che operi nel "regime della dichiarazione", disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 461/97, nella denuncia dei redditi e tassate applicando l'imposta sostitutiva del 12,50%;
- vengano tassate dagli intermediari presso i quali i valori mobiliari sono depositati in amministrazione, applicando al momento del realizzo l'imposta sostitutiva del 12,50%, con riguardo ai contribuenti che optino per il "regime del risparmio amministrato", disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 461/97;
- nei confronti dei contribuenti che optino per il "regime del risparmio gestito", disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97, concorrano a formare il risultato annuo maturato della gestione individuale di portafoglio, soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50% applicata dal gestore.

In generale, la plusvalenza viene calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo o valore di acquisto, tenuto conto dei cosiddetti oneri accessori.

Nel regime della dichiarazione e nel risparmio amministrato, inoltre, la plusvalenza va, se del caso, corretta dall'apposito coefficiente di cui all'art. 82, comma 9, del T.U.I.R. (cosiddetto "equalizzatore").

In tutti i regimi è previsto un meccanismo di riconoscimento delle minusvalenze eventualmente subite.

Nel caso di esercizio del diritto con conseguente vendita delle azioni BCI al prezzo prefissato, i costi sostenuti per l'acquisto dei warrant o il valore di acquisizione, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, comma 6, lettera e) del T.U.I.R., non rilevano autonomamente; in tal caso, infatti, ai fini della determinazione della base imponibile derivante dalla vendita delle azioni BCI, il corrispettivo delle azioni BCI è costituito dal prezzo di cessione (7,80 Euro) diminuito del costo o valore di acquisizione dei warrant.

Nel caso di abbandono del diritto, il costo sostenuto per l'acquisto dei warrant o il suo valore di acquisizione rappresenta minusvalenza fiscalmente rilevante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, comma 7, del T.U.I.R..

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti da contratti di cessione a titolo oneroso dei warrant conclusi nell'ambito di mercati regolamentati, anche attraverso l'intervento degli intermediari, sono escluse da imposizione in quanto considerate non prodotte nel territorio

dello Stato ai sensi dell'art. 20 del T.U.I.R. Per i contratti di cessione conclusi al di fuori di detti mercati, i soggetti non residenti sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 12,50% e secondo i vari regimi previsti dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97, a meno che non si verificano le condizioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/97 (soggetti residenti nei paesi cosiddetti "white list" che presentino idonea documentazione) ovvero sia applicabile una specifica disciplina anche convenzionale.

Nel caso di esercizio del diritto da parte dei non residenti, richiamato quanto già detto in relazione ai soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, il costo dell'opzione non acquisisce alcuna rilevanza fiscale. Fa eccezione l'eventuale cessione di partecipazioni "qualificate" ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. (partecipazioni che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 per cento ovvero una partecipazione al capitale superiore al 5 per cento).

Nei confronti degli OICVM italiani ed equiparati, soggetti al regime di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 461/97, le plusvalenze concorrono a determinare il risultato annuo di gestione.

Sono escluse da specifica tassazione le plusvalenze conseguite dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124.

Nei confronti delle imprese, i redditi realizzati concorrono alla formazione della base imponibile secondo le specifiche regole dettate dal T.U.I.R. o da norme ad esso connesse per i valori mobiliari.

Imposte indirette

La cessione dei warrant in questione nei mercati regolamentati non è soggetta alla tassa sui contratti di borsa di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni dei warrant effettuate da parte di soggetti passivi d'imposta (imprese ed esercenti arti e professioni di cui agli artt. 4 e 5 del citato D.P.R. n. 633/72) configurano operazioni esenti da IVA.

4. Regime di circolazione

I Warrant sono strumenti finanziari al portatore liberamente trasferibili ed assoggettati al regime di circolazione previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1999 n. 213 e dalla Deliberazione CONSOB n. 11768/98, concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari.

I Warrant circoleranno separatamente dai titoli di originaria pertinenza, sin dalla data di emissione.

5. Eventuali restrizioni imposte alla libera disponibilità

Non esistono restrizioni imposte dalla legge o dalle condizioni di emissione alla libera disponibilità dei Warrant.

6. Indicazione delle modalità di messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta

Il Documento di Offerta viene posto a disposizione del pubblico mediante:

- Pubblicazione di un avviso contenente la notizia del rilascio del nulla osta di CONSOB alla sua pubblicazione nonché gli elementi essenziali dell'Offerta sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa;
- Consegna agli Intermediari Incaricati;
- Deposito presso la Borsa Italiana S.p.A.;
- Deposito presso la sede sociale di Intesa e di BCI;
- Pubblicazione integrale su Internet al sito www.bancaintesa.it.

II - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I WARRANT

1. Premessa

I Warrant saranno emessi nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Scambio preventiva di cui al precedente Paragrafo 1 del Capitolo I, Sezione I.

Detta Offerta prevede, quale corrispettivo, lo scambio di n. 1,65 azioni ordinarie Intesa di nuova emissione con ciascuna delle azioni ordinarie o di risparmio BCI oggetto dell'Offerta, di nominali Lire 1.000 ciascuna.

L'Offerta avrà durata dal 27 settembre 1999 al 15 ottobre 1999 compreso, salve eventuali proroghe.

2. Ammontare totale dell'emissione

Qualora, in sede di verifica e di riparto delle adesioni all'Offerta, venisse accertato che le adesioni pervenute riguardano un numero di azioni ordinarie e/o di risparmio superiore a quello oggetto dell'Offerta, Intesa, al momento dell'assegnazione in corrispettivo delle azioni Intesa, assegnerà a ciascun aderente, indistintamente per ogni azione BCI non ritirata in sede di riparto proporzionale, un Warrant Put Intesa-BCI rappresentativo del diritto di opzione di vendita di una azione ordinaria o di una azione di risparmio BCI, oggi del valore nominale di Lire 1.000 ciascuna.

Ove si realizzi la condizione sopra indicata, il quantitativo massimo di Warrant Put Intesa-BCI che potranno essere emessi sarà complessivamente pari a n. 538.427.809 e detti Warrant daranno nel complesso il diritto di vendere fino a un massimo di n. 538.427.809 azioni BCI.

3. Delibere, autorizzazioni ed omologazioni

In data 17 agosto 1999 l'Assemblea straordinaria di Intesa, in prima convocazione, ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, quarto comma, codice civile, di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di nominali Lire 2.072.947.067.000, da attuarsi mediante emissione di massime n. 2.072.947.067 azioni ordinarie di nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1° gennaio 1999, da riservare agli azionisti di BCI che aderiranno all'Offerta in scambio delle Azioni BCI; tale

deliberazione è stata omologata dal Tribunale di Milano in data 2 settembre 1999 e depositata per l'iscrizione in data 6 settembre 1999 presso il Registro delle Imprese di Milano.

L'operazione oggetto dell'Offerta, deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Intesa in data 30 giugno 1999, è stata autorizzata dalla Banca d'Italia con comunicazione n. 38379 del 16 agosto 1999.

Sono state altresì inoltrate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Banca d'Italia le comunicazioni ai sensi dell'art. 16 della L. 10 ottobre 1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

In data 21 settembre 1999 con provvedimento n. 644 la Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione dei Warrant subordinatamente al nulla osta della CONSOB alla pubblicazione del Prospetto di Quotazione e all'accertamento della sufficiente diffusione tra il pubblico dei Warrant.

In data 23 settembre 1999 la CONSOB ha concesso il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto di Quotazione, che in data 23 settembre 1999 è stato depositato presso la CONSOB.

L'inizio delle negoziazioni, subordinato alla verifica della sufficiente diffusione, verrà stabilito con successivo provvedimento di Borsa Italiana S.p.A..

Borsa Italiana S.p.A. ha stabilito in n. 500 Warrant il lotto minimo negoziabile in borsa, coincidente con il lotto minimo negoziabile delle azioni BCI. In esito all'Offerta, nel caso in cui in sede di riparto proporzionale le azioni BCI non ritirate non fossero pari al lotto minimo negoziabile o suoi multipli, gli azionisti BCI riceveranno in assegnazione un numero di Warrant non coincidente con quello del lotto minimo negoziabile determinato dalla Borsa o suoi multipli.

4. Modalità di assegnazione dei Warrant

I Warrant Put Intesa – BCI verranno assegnati contestualmente all'assegnazione delle Azioni Intesa, come previsto al punto h.1.1 del Documento di Offerta e, quindi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dalla data in cui si saranno verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) siano rilasciate le autorizzazioni di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e alla L. 10 ottobre 1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato);
- b) l'Offerta venga approvata da parte di tanti azionisti di BCI che possiedano la maggioranza delle azioni ordinarie in conformità a quanto previsto dall'art.107, primo comma, lett.b) del Testo Unico e che si verifichino le altre condizioni previste dallo stesso art. 107, primo comma, del Testo Unico;
- c) le adesioni siano tali da consentire all'Offerente di acquisire non meno di n. 892.182.847 azioni ordinarie BCI e le stesse rappresentino almeno il 50% più una azione del capitale ordinario di BCI (tale numero è stato ottenuto applicando al totale delle azioni ordinarie, pari a n. 1.784.365.691, la percentuale del 50% con arrotondamento all'intero superiore più una azione);
- d) l'Assemblea straordinaria di BCI, entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura dell'Offerta, deliberi la modifica dell'art. 8 dello statuto sociale, con eliminazione di tutti i commi ad eccezione degli ultimi due e con modifica di ogni analoga e connessa disposizione statutaria, in modo da abrogare dallo statuto sociale la previsione secondo cui nessuno può possedere azioni ordinarie per oltre il 5% del capitale avente diritto di voto e nessuno comunque può esercitare il voto inerente alle azioni eventualmente eccedenti il 5%

- del capitale ordinario. Si precisa che a tal fine l'Assemblea straordinaria di BCI è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione di BCI per i giorni 29 ottobre, 8 e 12 novembre 1999, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione;
- e) entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla sua assunzione, la deliberazione assembleare di cui al precedente punto d) sia stata omologata ed iscritta nel Registro delle Imprese per decreto del competente Tribunale e, ove necessario, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di Vigilanza.

5. Altre informazioni

Per maggiori informazioni riguardo l'Offerta, si rimanda al Documento di Offerta che è a disposizione del pubblico con le modalità specificate nel precedente Capitolo I, Paragrafo 7.

SEZIONE QUARTA

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO

I - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI ORDINARIE BANCA COMMERCIALE ITALIANA

1. Descrizione dei titoli

Le azioni ordinarie BCI hanno valore nominale di Lire 1.000, tenuto conto del frazionamento e del raggruppamento di vecchie azioni BCI rispettivamente di nominali Lire 5.000 e Lire 500 ciascuna, come indicato nell'art. 13 dello statuto in vigore.

Le azioni ordinarie e di risparmio BCI di compendio ai Warrant sono complessivamente pari a massime n. 538.427.809, corrispondenti al 30% dell'attuale capitale sociale di BCI, pari a massime n. 535.309.707 azioni ordinarie e a massime n. 3.118.102 azioni di risparmio.

2. Diritti connessi ai titoli

Le azioni ordinarie sono nominative e danno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 "... nelle Assemblee ogni azionista ha diritto a due voti per ogni azione ordinaria del valore nominale di Lire 1.000, sia di nuova emissione che risultante dal frazionamento delle vecchie azioni da Lire 5.000 l'una o dal raggruppamento delle vecchie azioni da Lire 500 l'una. Sino a che il frazionamento o il raggruppamento non sia completato per tutte le azioni interessate, ciascuna azione ordinaria da nominali Lire 5.000 darà diritto a dieci voti e ciascuna azione ordinaria da nominali Lire 500 darà diritto ad un voto. ...".

Distribuzione degli utili

Secondo l'art. 35 dello statuto sociale, l'utile netto dell'esercizio viene ripartito come segue:

- a) una quota che viene proposta dal Consiglio di Amministrazione viene assegnata alla riserva legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) alle azioni di risparmio è assegnato un dividendo privilegiato in misura pari al 5% del loro valore nominale;
- c) in precedenza ad altri eventuali riparti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può deliberare la formazione e l'incremento di riserve che saranno ritenute necessarie od opportune per rafforzare il patrimonio netto;
- d) gli utili che residuano dopo le assegnazioni di cui sopra, dei quali l'Assemblea deliberi la distribuzione ai soci, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del loro valore nominale;
- e) sulla destinazione dell'eventuale residuo delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata sub b) e sub d), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

I dividendi non reclamati entro 5 anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla società, a norma dell'art. 36 dello statuto sociale.

3. Decorrenza del godimento

Le azioni ordinarie che saranno vendute a Intesa a seguito dell'esercizio dei Warrant avranno le stesse caratteristiche di quelle già quotate e quindi con la medesima cedola in corso di maturazione alla data di esercizio.

4. Regime fiscale

Dividendi

La nuova stesura dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (nel seguito, "D.P.R. n. 600/73"), come sostituito dall'art. 12, quarto comma, del D.Lgs. n. 461/97, con conseguente introduzione dell'art. 27-ter del D.P.R. n. 600/73, ha innovato i criteri di tassazione dei dividendi di partecipazioni in società ed enti commerciali deliberati dal 1° luglio 1998, secondo i seguenti principi:

- abolizione della ritenuta a titolo d'acconto;
- previsione per tutti gli utili societari di un prelievo a titolo d'imposta del 12,50% di cui possono avvalersi solo le persone fisiche con riguardo alle partecipazioni non relative ad impresa. Resta peraltro salvaguardata la possibilità per le persone fisiche residenti, che possiedano partecipazioni rappresentate da azioni nominative, di richiedere la non applicazione del prelievo, con conseguente obbligo di indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi e tassazione progressiva;
- esclusione della possibilità di assoggettamento al prelievo a titolo d'imposta per i dividendi derivanti da partecipazioni "qualificate". Per quanto qui interessa (titoli negoziati in mercati regolamentati), le partecipazioni si considerano "qualificate" quando, tenendo conto anche dei diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, le stesse rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria superiore al 2 per cento, ovvero una partecipazione al capitale superiore al 5 per cento. Le azioni di risparmio non concorrono a formare partecipazioni "qualificate".

Nei confronti dei Fondi pensione di cui al D.Lgs 21 aprile 1993 n. 124 si applica un prelievo a titolo di imposta nella misura del 12,50%.

Sui dividendi rivenienti dalle azioni ordinarie di pertinenza di soggetti non residenti si applica il prelievo a titolo d'imposta del 27% ovvero il più favorevole trattamento eventualmente previsto dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

Nei confronti dei soggetti residenti che svolgano attività d'impresa, i dividendi concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai sensi degli artt. 51 e segg. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del T.U.I.R..

Nel caso in cui i dividendi concorrano a formare il reddito imponibile del contribuente, il credito d'imposta del 58,73% spetta in misura "piena", "limitata", o non è attribuito, a seconda che ricorrano le condizioni degli artt. 14, 11, comma 3 bis, 94, comma 1-bis e 105 del T.U.I.R., così come modificato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 467.

Nei confronti dei contribuenti che optino per il “regime del risparmio gestito”, disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97, i dividendi rivenienti da partecipazioni “non qualificate” concorrono a formare il risultato annuo maturato della gestione individuale di portafoglio, soggetto all’imposta sostitutiva del 12,50% applicata dal gestore.

Per gli OICVM italiani ed equiparati, soggetti alla disciplina di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 461/97, i dividendi non subiscono alcun prelievo e concorrono alla formazione del risultato di gestione.

Plusvalenze

Per quanto concerne le plusvalenze rivenienti dalla negoziazione delle azioni e dei diritti di opzione su azioni, conseguite dal 1° luglio 1998 da parte di:

- persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa);
- società semplici e soggetti equiparati;
- enti non commerciali che non detengano le azioni o i diritti nell’esercizio dell’attività commerciale eventualmente esercitata,

le stesse determinano “redditi diversi” di cui agli artt. 81 e segg. del T.U.I.R..

In particolare, poi, il D.Lgs. n. 461/97 dispone che dette plusvalenze, se rivenienti da partecipazioni “non qualificate”:

- siano indicate dal contribuente che operi nel “regime della dichiarazione”, disciplinato dall’art. 5 del citato D.Lgs. n. 461/97, nella denuncia dei redditi e tassate applicando l’imposta sostitutiva del 12,50%;
- vengano tassate dagli intermediari presso i quali i valori mobiliari sono depositati in amministrazione, applicando al momento del realizzo l’imposta sostitutiva del 12,50%, con riguardo ai contribuenti che optino per il “regime del risparmio amministrato”, disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 461/97;
- nei confronti dei contribuenti che optino per il “regime del risparmio gestito”, disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97, concorrano a formare il risultato annuo maturato della gestione individuale di portafoglio, soggetto all’imposta sostitutiva del 12,50% applicata dal gestore.

In generale, la plusvalenza viene calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo o valore di acquisto, tenuto conto dei cosiddetti oneri accessori.

Nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, inoltre, la plusvalenza va, se del caso, corretta dall’apposito coefficiente di cui all’art. 82, comma 9, del T.U.I.R. (cosiddetto “equalizzatore”).

In tutti i regimi è previsto un meccanismo di riconoscimento delle minusvalenze eventualmente subite.

Le plus/minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni “qualificate” comportano sempre la necessità di applicare il “regime della dichiarazione” e la tassazione con l’imposta sostitutiva del 27%, indipendentemente dall’opzione esercitata dal contribuente.

Nei confronti degli OICVM italiani ed equiparati, soggetti al regime di cui all’art. 8 del D.Lgs. 461/97, le plusvalenze concorrono a determinare il risultato annuo di gestione.

Sono escluse da specifica tassazione le plusvalenze conseguite dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124.

Sono escluse da imposizione, in quanto considerate non territoriali ex art. 20 T.U.I.R., le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni “non qualificate” in società residenti negoziate in mercati regolamentati.

Nei confronti delle imprese, i redditi realizzati concorrono alla formazione della base imponibile secondo le specifiche regole dettate dal T.U.I.R. o da norme ad esso connesse per i valori mobiliari

5. Regime di circolazione

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili secondo il regime di circolazione previsto per le azioni ordinarie emesse da società di diritto italiano quotate.

6. Eventuali restrizioni imposte alla libera disponibilità

Non esistono limitazioni alla libera disponibilità dei titoli, salva la previsione di cui all’art. 8 dello statuto, in base al quale nessuno può possedere azioni ordinarie per oltre il 5% del capitale avente diritto di voto e nessuno comunque può esercitare il voto inerente alle azioni eventualmente eccedenti il 5% del capitale ordinario.

L’abrogazione delle citate previsioni statutarie rappresenta una delle condizioni cui è sottoposta l’Offerta, come precisato nella Sezione Terza, Capitolo II, Paragrafo 1.

7. Quotazione

Le azioni ordinarie BCI sono attualmente quotate in Italia presso il Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. e sul SEAQ International di Londra.

I prezzi di riferimento minimi e massimi delle azioni nell’ultimo semestre sono stati i seguenti:

AZIONI ORDINARIE - M.T.A. - anno 1999		
	Minimo in euro	Massimo in euro
Marzo	5,4610	7,7260
Aprile	7,0890	7,8140
Maggio	6,6760	7,8000
Giugno	6,7490	7,2180
Luglio	6,4700	7,0840
Agosto	5,9620	6,7000

II - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI DI RISPARMIO BANCA COMMERCIALE ITALIANA

1. Descrizione dei titoli

Le azioni di risparmio BCI hanno valore nominale di Lire 1.000.

Le azioni ordinarie e di risparmio BCI di compendio ai Warrant sono complessivamente pari a massime n. 538.427.809, corrispondenti al 30% dell'attuale capitale sociale di BCI, pari a massime n. 535.309.707 azioni ordinarie e a massime n. 3.118.102 azioni di risparmio.

2. Diritti connessi ai titoli

Le azioni di risparmio attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

Esse sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita ai portatori delle azioni di risparmio la facoltà di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie entro termini determinati.

Per quanto concerne la distribuzione degli utili, si rimanda al corrispondente titolo del precedente Capitolo I, Paragrafo 2.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della società venissero escluse dalle negoziazioni, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche.

I dividendi non reclamati entro 5 anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla società, a norma dell'art. 36 dello statuto sociale.

Agli azionisti di risparmio o, se nominato, al loro rappresentante comune verranno fornite adeguate informazioni sulle operazioni societarie approvate dal Consiglio di Amministrazione che possano influenzare l'andamento delle quotazioni di tale categoria di azioni.

3. Decorrenza del godimento

Le azioni di risparmio che saranno vendute a Intesa a seguito dell'esercizio dei Warrant avranno le stesse caratteristiche di quelle già quotate e quindi con la medesima cedola in corso di maturazione alla data di esercizio.

4. Regime fiscale

Dividendi

La nuova stesura dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 12, quarto comma, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con conseguente introduzione dell'art. 27-ter del D.P.R. n. 600/73, ha innovato i criteri di tassazione dei dividendi di partecipazioni in società ed enti commerciali deliberati dal 1° luglio 1998, secondo i seguenti principi:

- abolizione della ritenuta a titolo d'acconto;

- previsione per tutti gli utili societari di un prelievo a titolo d'imposta del 12,50% di cui possono avvalersi solo le persone fisiche con riguardo alle partecipazioni non relative ad impresa. Resta peraltro salvaguardata la possibilità per le persone fisiche residenti, che possiedano partecipazioni rappresentate da azioni nominative (e non quindi per le azioni al portatore), di richiedere la non applicazione del prelievo, con conseguente obbligo di indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi e tassazione progressiva.

Nel caso in cui i dividendi concorrano a formare il reddito imponibile del contribuente, il credito d'imposta del 58,73% spetta in misura "piena", "limitata", o non è attribuito, a seconda che ricorrano le condizioni degli artt. 14, 11, comma 3 bis, 94, comma 1-bis e 105 del T.U.I.R., così come modificato dal D.Lgs. n. 467/97.

Nei confronti dei contribuenti che optino per il "regime del risparmio gestito", disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97, i dividendi concorrono a formare il risultato annuo maturato della gestione individuale di portafoglio, soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50% applicata dal gestore.

Nei confronti dei Fondi pensione di cui al D.Lgs 21 aprile 1993 n. 124 si applica un prelievo a titolo di imposta nella misura del 12,50%.

Sui dividendi rivenienti dalle azioni di pertinenza di soggetti non residenti si applica un prelievo a titolo d'imposta del 12,50%, ovvero il più favorevole trattamento eventualmente previsto dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

Per gli OICVM italiani ed equiparati soggetti alla disciplina di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 461/97, i dividendi non subiscono alcun prelievo e concorrono alla formazione del risultato di gestione.

Nei confronti dei soggetti residenti che svolgano attività d'impresa, i dividendi concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai sensi degli artt. 51 e segg. del T.U.I.R..

Plusvalenze

Per quanto concerne le plusvalenze rivenienti dalla negoziazione delle azioni e dei diritti di opzione su azioni, conseguite dal 1° luglio 1998 da parte di:

- persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa);
- società semplici e soggetti equiparati;
- enti non commerciali che non detengano le azioni o i diritti nell'esercizio dell'attività commerciale eventualmente esercitata,

le stesse determinano "redditi diversi" di cui agli artt. 81 e segg. del T.U.I.R..

In particolare, poi, il D.Lgs. n. 461/97 dispone che dette plusvalenze:

- siano indicate dal contribuente che operi nel "regime della dichiarazione", disciplinato dall'art. 5 del citato D.Lgs. n. 461/97, nella denuncia dei redditi e tassate applicando l'imposta sostitutiva del 12,50%;
- vengano tassate dagli intermediari presso i quali i valori mobiliari sono depositati in amministrazione, applicando al momento del realizzo l'imposta sostitutiva del 12,50%, con

riguardo ai contribuenti che optino per il “regime del risparmio amministrato”, disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 461/97;

- nei confronti dei contribuenti che optino per il “regime del risparmio gestito”, disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 concorrano a formare il risultato annuo maturato della gestione individuale di portafoglio, soggetto all’imposta sostitutiva del 12,50% applicata dal gestore.

In generale, la plusvalenza viene calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo o valore di acquisto, tenuto conto dei cosiddetti oneri accessori.

Nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, inoltre, la plusvalenza va, se del caso, corretta dall’apposito coefficiente di cui all’art. 82, comma 9, del T.U.I.R. (cosiddetto “equalizzatore”).

In tutti i regimi è previsto un meccanismo di riconoscimento delle minusvalenze eventualmente subite.

Nei confronti degli OICVM italiani ed equiparati soggetti al regime di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 461/97, le plusvalenze concorrono a determinare il risultato annuo di gestione.

Sono escluse da specifica tassazione le plusvalenze conseguite dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124.

Sono escluse da imposizione, in quanto considerate non territoriali ex art. 20 T.U.I.R., le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla cessione a titolo oneroso di azioni di risparmio di società residenti negoziate in mercati regolamentati.

Nei confronti delle imprese, i redditi realizzati concorrono alla formazione della base imponibile secondo le specifiche regole dettate dal T.U.I.R. o da norme ad esso connesse per i valori mobiliari.

5. Regime di circolazione

Le azioni possono essere al portatore e liberamente trasferibili secondo il regime di circolazione previsto per le azioni di risparmio emesse da società di diritto italiano quotate.

6. Eventuali restrizioni imposte alla libera disponibilità

Non esistono limitazioni alla libera disponibilità dei titoli imposte dalla legge, dallo statuto o dalle condizioni di emissione.

7. Quotazione

Le azioni di risparmio BCI sono attualmente quotate in Italia presso il Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..

I prezzi di riferimento minimi e massimi delle azioni nell'ultimo semestre sono stati i seguenti:

AZIONI DI RISPARMIO - M.T.A. - anno 1999		
	Minimo in euro	Massimo in euro
Marzo	4,7540	7,4560
Aprile	6,6820	7,2000
Maggio	5,5500	6,6990
Giugno	5,5900	6,1060
Luglio	6,4000	6,9820
Agosto	5,8000	6,6000

III - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI BANCA COMMERCIALE ITALIANA

1. Premessa

Si rimanda alla Sezione Terza, Capitolo II, Paragrafo 1.

2. Ammontare totale dell'Offerta

Si rimanda alla Sezione Terza, Capitolo I, Paragrafo 1.

3. Destinatari dell'Offerta

I destinatari dell'Offerta saranno, indistintamente e a parità di condizioni, tutti gli azionisti ordinari e di risparmio BCI.

4. Modalità, termini e condizioni di adesione all'Offerta

Si rimanda al punto d.6 del Documento di Offerta.

5. Informazioni relative a recenti operazioni aventi ad oggetto i titoli dell'emittente

Nel corso dell'esercizio 1999 ed in quello precedente non si sono registrate offerte pubbliche di acquisto o di scambio fatte da terzi su azioni BCI, né offerte pubbliche di scambio fatte da BCI su azioni o quote di un'altra società o ente, ad eccezione dell'Offerta Pubblica di scambio di Intesa sulle azioni BCI descritta più dettagliatamente alla Sezione Terza, Capitolo II.

SEZIONE QUINTA

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE DEI WARRANT E LA RESPONSABILITA' DEL PROSPETTO

I - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE

1. Mercato di quotazione

La Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso i titoli a quotazione con provvedimento n. 644 del 21 settembre 1999, subordinatamente al nulla osta della CONSOB alla pubblicazione del Prospetto di Quotazione e all'accertamento della sufficiente diffusione tra il pubblico dei Warrant.

Borsa Italiana S.p.A. ha stabilito in n. 500 Warrant il lotto minimo negoziabile in borsa, coincidente con il lotto minimo negoziabile delle azioni BCI.

In esito all'Offerta, nel caso in cui in sede di riparto proporzionale le azioni BCI non ritirate non fossero pari al lotto minimo negoziabile o suoi multipli, gli azionisti BCI riceveranno in assegnazione un numero di Warrant non coincidente con quello del lotto minimo negoziabile determinato dalla Borsa o suoi multipli.

2. Servizio titoli

L'esercizio dei Warrant e dei diritti ad essi inerenti avrà luogo per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A..

3. Data di inizio delle negoziazioni

L'inizio delle negoziazioni, subordinato alla verifica della sufficiente diffusione, verrà stabilito con successivo provvedimento di Borsa Italiana S.p.A..

Di questo provvedimento verrà data notizia con apposito avviso di borsa.

4. Nomina dello sponsor

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2.3.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., Intesa non ha provveduto a nominare uno sponsor, avendo già altri strumenti finanziari ammessi alla quotazione di borsa.

II - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA REVISIONE DEI CONTI E AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO

1. Società di Revisione

L'Assemblea del Banco Ambrosiano Veneto, oggi "Banca Intesa", del 29 aprile 1997 ha deliberato di conferire l'incarico di revisione e certificazione del proprio bilancio di esercizio e del relativo bilancio consolidato del Gruppo, nonché l'incarico di revisione della relazione semestrale di esercizio e consolidata, alla Società di revisione Arthur Andersen S.p.A..

L'incarico di revisione e certificazione è stato conferito per il periodo 1997 – 1999.

La certificazione dei bilanci di esercizio e consolidato di Banca Intesa al 31 dicembre 1997 ed al 31 dicembre 1998, nonché la revisione delle relazioni semestrali di esercizio e consolidate di Banco Ambrosiano Veneto al 30 giugno 1997 e di Banca Intesa al 30 giugno 1998 e al 30 giugno 1999, sono state effettuate da Arthur Andersen S.p.A..

2. Organo esterno di controllo diverso dalla Società di revisione

Non esistono altri organi esterni di verifica diversi dalla Società di revisione Arthur Andersen S.p.A..

3. Informazioni o dati contabili diversi dai bilanci riportati nel Prospetto

Le informazioni e i dati contabili contenuti nel Prospetto che non traggono origine dai bilanci annuali e semestrali, di esercizio e consolidati, di Banca Intesa non sono stati assoggettati a revisione contabile da alcuna Società di revisione, ad esclusione del bilancio "pro forma" al 30 giugno 1999, per il quale Arthur Andersen S.p.A. ha rilasciato apposita relazione.

4. Rilievi o rifiuti di attestazione da parte della Società di revisione

Rispetto ai bilanci di esercizio e consolidati del Banco Ambrosiano Veneto al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 1997, di Banca Intesa al 31 dicembre 1998, né alle relazioni semestrali di esercizio e consolidate al 30 giugno 1996 a al 30 giugno 1997 del Banco Ambrosiano Veneto, al 30 giugno 1998 e al 30 giugno 1999 di Banca Intesa, non vi sono stati significativi rilievi o rifiuti di attestazione da parte di Arthur Andersen S.p.A..

5. Responsabilità del Prospetto

La responsabilità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto appartiene a Intesa.

6. Dichiarazione di responsabilità

Il presente Prospetto di Quotazione è conforme al modello depositato presso la CONSOB in data 23 settembre 1999 e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi ai Warrant Put Intesa-BCI quotati presso il Mercato Telematico Azionario con provvedimento n. 644 del 21 settembre 1999.

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto di Quotazione appartiene in via esclusiva a Intesa.

Intesa si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare.

BANCA INTESA S.p.A.
Il Presidente del Collegio Sindacale

BANCA INTESA S.p.A.
Il Presidente

